

N. 19874 del Repertorio

N. 12568 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto (28) del mese di aprile in Pozzuoli (NA) presso la sala dell' Hotel Gli Dei alla Via Coste D' Agnano n. 21 alle ore sedici e quindici, ove richiesto.

A richiesta CAPONIGRO MICHELE nato a Lacedonia (AV) il 19 ottobre 1958 che dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell' Associazione "UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA" con sede in Santo Stefano Di Magra (SP) Via Spadoni n. 9 codice fiscale n. 97984710588, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Io dott. ROBERTO ALTIERO, Notaio residente in Napoli con studio alla Via Toledo n.ro 317, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della predetta Associazione riunita per oggi in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il 27 aprile 2022 alle ore 21, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statuto alle norme del codice del terzo settore e trasformazione in ETS come deliberato dalla precedente assemblea dei soci 1/2021, approvazione nuovo statuto e iscrizione al RUNTS;

2) trasferimento della sede sociale.

In questo luogo è intervenuto Caponigro Michele nella predetta qualità e come innanzi generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'odierna adunanza ai sensi di legge e di statuto il Vice Presidente del Consiglio Direttivo della predetta Associazione Caponigro Michele il quale

constatato

- che sono presenti di persona e legittimati ad intervenire gli associati come identificati e generalizzati dal foglio di presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera " A " ;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti : **il Presidente Crapanzano** Laura, collegata in videoconferenza, nonché: Caponigro Michele vice presidente, come sopra generalizzato, Mancini Massimiliano, Segretario Generale, Izzo Giuseppe, Consigliere e Mancini Enrico tesoriere, tutti presenti di persona;

- che gli associati e tutti i Consiglieri qui presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti, posti all'Ordine del Giorno e nessuno si è opposto alla trattazione degli stessi;

- verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea e, quindi, legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, fa presente all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto

**AGENZIA DELLE ENTRATE
NAPOLI I**

Registrato al n. 19971/1T

il 13/05/2022

sociale alla nuova normativa vigente degli " **Enti del Terzo Settore** " prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. " **Codice del Terzo Settore**" e successive modifiche ed integrazioni con contestuale trasformazione delle medesima Associazione in Ente del Terzo Settore con iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 11 di detto decreto.

Continuando la trattazione, il Presidente, informa l'assemblea che si rende necessario, per effetto di detto adeguamento e contestuale trasformazione, modificare la denominazione sociale da Associazione " **UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA** " denominabile anche con l'acronimo " **U.P.L.I.** " in Associazione " **UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA - Ente del Terzo Settore -** " denominabile anche con l'acronimo " **U.P.L.I. - ETS -** " .

Il Presidente, quindi, accerta che l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto manifestato per alzata di mano

D E L I B E R A

1)- di **approvare un nuovo testo di statuto sociale** adeguandolo alla normativa degli " **Enti del Terzo Settore** " prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 c.d. " **Codice del Terzo Settore**" con contestuale trasformazione delle medesima Associazione in Ente del Terzo Settore, fermo restando gli elementi essenziali: durata, oggetto e conseguente iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 11 di detto decreto, prevedendo in previsione di detta iscrizione l'adeguamento del patrimonio a norma di legge;

2)- di modificare la denominazione sociale come innanzi proposto dal Presidente in: Associazione " **UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA - Ente del Terzo Settore -** " denominabile anche con l'acronimo " **U.P.L.I. - ETS-**", con conseguente modifica dell' art. 1, primo comma, dello statuto che ha il seguente tenore: " **Articolo 1 - Costituzione e Denominazione -**

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs 117/2017 e delle norme in materia del Terzo Settore l'associazione denominata " **UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA - Ente del Terzo Settore -** " denominabile anche con l'acronimo " **U.P.L.I. - ETS -** ", da ora in avanti denominata "associazione". La stessa assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale."

Sul secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all' Assemblea la necessità di trasferire la sede sociale da Santo Stefano Di Magra (SP) a Roma (RM).

Il Presidente, quindi, accerta che l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto manifestato per alzata di mano

D E L I B E R A

- di trasferire la sede sociale da Santo Stefano Di Magra (SP) Via Spadoni n. 9 in Roma (RM) Via Pavia n. 30 con conseguente modifica dell'art. 2 ,comma 1, dello statuto che ha il seguente tenore:

" **Articolo 2 - Sede e Durata -**

1. L'Associazione ha sede legale in Roma alla Via Pavia n. 30."

Indi il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto sociale, con la modiche testè deliberate** che viene allegato al presente verbale sotto la lettera " B " per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore diciassette.
Del che il presente verbale.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte cinque.

Michele Caponigro

Notaio Roberto Altiero - sigillo

SOCI PRESENTI DI PERSONA

ALLEGATO "A"

1) TERRINI LEONARDO POTENZA 17-05-1960
P.A. U13506257W

Allegato A all'Atto

n.ro 12568 della Raccolta

2) CAPONIGRO MICHELE CALEDONIA (AY) 19-10-1958
C.I. AV 9971314

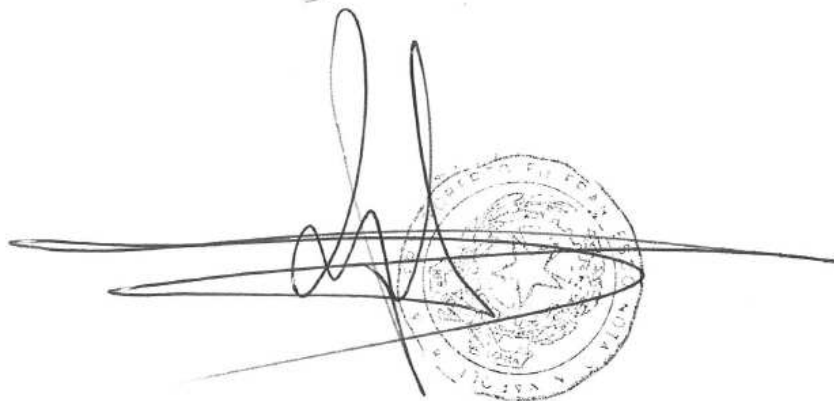
3) MASSIMILIANO MARCONI SORA (FR) 31-07-1968
PAT. U1V840765X

4) GIUSEPPE 1770 PIETRADELARA (CE) 11-10-1961
C.I. AY 8865940

5) ENRICO MARCONI SORA (FR) 18-07-1974
C.I. AV 8016856

6) ROSSIO FLAVIO LUCIO MILANO 14-3-1971
PAT. U 11402174H

Michelle Ganga

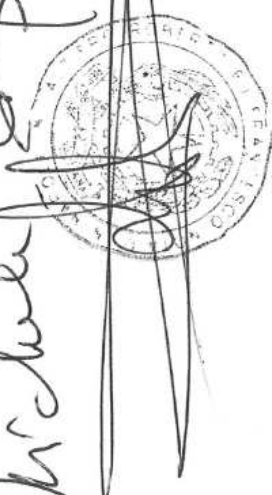


SOCI PRESENTI IN VIA TELEMATICA

ALL'A'

1. DE SMONE LUIGI
2. DI NUNZIO LINDA
3. ANTONCELLI DONATO
4. MORGILLO ENZO
5. DI PERNA ANGELO
6. CAROLA DANIELA
7. MARCUINO MARIO ANTONIO
8. PRATI ANTONELLA
9. DE PAU MARCO
10. PISSO MELE MARIA LUCIA
11. BRICCOLI EMANUELA
12. MASSERLINI FABIO
13. LASORA MIRKA
14. CRAPANZANO LAURA
15. DEGLIA CRISTOFORO
16. MEROLA DIEGO
17. PISCITELLI VINCENZO

Richard
C. P. 10/10/2010



Allegato B all'Atto
n.ro 12568 della Raccolta

Statuto dell'Associazione

"UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA

- Ente del Terzo Settore -"

denominabile anche con l'acronimo " U.P.L.I. - ETS - " .

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione -

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs 117/2017 e delle norme in materia del Terzo Settore l'associazione denominata " **UNIONE DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA - Ente del Terzo Settore - " denominabile anche con l'acronimo " U.P.L.I. - ETS - " , da ora in avanti denominata "associazione". La stessa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.**

L'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 - Sede e Durata-

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM) alla Via Pavia n. 30.

Il consiglio direttivo può decidere con propria deliberazione a maggioranza dei suoi membri:

a. l'istituzione di sedi regionali e provinciali che rappresentano operativamente l'associazione sul territorio;

a. l'istituzione di sedi di rappresentanza o strutture operative nel territorio nazionale o al di fuori.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Oggetto e Scopo-

1. L'associazione non ha scopo di lucro, essa può gestire qualsiasi attività che generi introiti o plusvalenze in ogni modo, ma ha l'obbligo di non distribuire utili in nessuna forma e di destinare il patrimonio esclusivamente al perseguimento delle finalità sociali.

2. L'associazione svolge attività finalizzata alla difesa, valorizzazione e promozione delle forze di polizia in generale e della categoria della polizia locale in particolare, ha carattere indipendente e apartitico, pertanto non è e non può essere legata in alcun modo a partiti e movimenti politici, tuttavia può partecipare ad eventi e collaborare esse per il perseguimento di finalità comuni purché sia sempre chiara l'indipendenza e distinto il ruolo e le finalità dell'associazione.

L'Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere d) ed y) dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e pertanto si propone :

a. La tutela e la promozione della storia, della tradizione dell'immagine della polizia locale.

b. L'adeguamento e la conformazione della disciplina e dell'organizzazione della polizia locale alla disciplina europea e la parificazione della dignità, dell'operatività e del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale con le altre forze di polizia.

c. La costituzione di un corpo nazionale di polizia locale, che consenta:

- l'accentramento del reclutamento, della formazione e della carriera, senza inutili particolarismi e frammentazioni;
- l'indipendenza di tutti gli operatori della polizia locale dalle ingerenze della politica;
- la crescita meritocratica degli operatori di polizia locale, attraverso un sistema centralizzato di gestione e progressione economica e funzionale del personale;
- la riconoscibilità del ruolo e della dignità della polizia locale, attraverso una denominazione chiara che la distingua dai corpi di polizia nazionale/governativi e richiami le tradizioni storiche della polizia locale;
- la distinguibilità della polizia locale attraverso un sistema unitario nazionale di gradi ed uniformi, senza inutili distinzioni regionali;
- l'operatività piena come forza di polizia, attraverso la rimozione di qualsiasi vincolo o limitazione all'accesso a tutte le banche dati e sistemi informativi di polizia nazionali e internazionali, la rimozione di qualsiasi limite funzionale, temporale o territoriale alle qualifiche di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia stradale;
- l'eliminazione dei limiti alla dotazione e al porto delle armi di ordinanza e di reparto, come per le altre forze di polizia, e dell'ingerenza della politica locale nella dotazione;
- la caratterizzazione del servizio su base regionale, assegnando il personale in comandi municipali, preferibilmente nelle città con un rilevante numero di abitanti, nei quali l'ufficiale comandante sia alle dipendenze funzionali del sindaco e il personale e mezzi a carico del comune, e in comandi intermunicipali e/o presidi locali della polizia regionale che riuniscano gruppi o-

Comune

Indole

mogenei di piccoli paesi, il cui comandante sia alle dipendenze funzionali del sindaco coordinatore eletto con voto ponderale, parametrato agli abitanti, da tutti i sindaci dei municipi ricompresi nell'area di competenza del comando, in questi casi i costi del personale e dei mezzi sono ripartiti pro quota in funzione del numero di abitanti.

d. L'attività di protezione civile, come prevista dalla vigente normativa, agendo anche come associazione istituzionale e di volontariato, nei modi e nelle forme previste dalle leggi nazionali e regionali.

e. La riforma e l'aggiornamento della disciplina normativa e contrattuale sulla polizia locale promuovendo in particolare l'unificazione a livello nazionale della disciplina dei gradi e delle uniformi della polizia locale e della protezione civile, l'istituzione della festa nazionale della polizia locale, la celebrazione unitaria a livello almeno provinciale della festa della polizia locale e della ricorrenza del santo patrono (san Sebastiano-20 gennaio), l'attribuzione di un numero unico della polizia locale e uno della protezione civile oltre alla piena integrazione nel 112, numero unico europeo di emergenza.

f. La crescita professionale e operativa degli addetti ai corpi e servizi di polizia locale e protezione civile, anche attraverso l'organizzazione di convegni e tavole rotonde, stage e percorsi formativi, favorendo la cooperazione con istituti universitari, scuole, corpi e strutture di polizia e protezione civile italiane e straniere.

g. La tutela e la difesa, in ogni campo, della polizia locale, della sua immagine, dei diritti degli associati, della categoria, delle giuste condizioni di servizio, a livello individuale e collettivo, diritti soggettivi, interessi legittimi, ricorsi avverso atti e sanzioni per conto dei soci.

h. Il rafforzamento del senso di appartenenza e il legame tra tutti gli operatori, anche quelli non più in servizio, favorendo l'interscambio di esperienze, la solidarietà e il mutuo aiuto nella categoria della polizia locale e tra i suoi operatori, la promozione dello sport, la costituzione di gruppi sportivi della polizia locale e protezione civile, la costituzione di corpi musicali, bandistici e coreutici della polizia locale e protezione civile, della cultura, anche mediante pubblicazioni, organizzazione di viaggi e visite.

4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie alle finalità statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. L'associazione non può accettare come socio e non può collaborare in alcun modo con persone che abbiano riportato sentenza passata in giudicato per delitto non colposo che renda incompatibile il servizio nei corpi di polizia locale ai sensi delle vigenti normative, inoltre non può avere rapporti con soggetti, enti, società, associazioni e qualsiasi altra struttura che eserciti o abbia esercitato attività denigratorie per le forze di polizia, salvo la denuncia e la repressione di reati commessi da suoi appartenenti ovvero la tutela di diritti soggettivi e/o interessi legittimi, oppure che si siano resi responsabili di attività contro l'ambiente, di omofobia, istigazione all'odio razziale, religioso, ideologico o di genere.

L'associazione può partecipare in altre associazioni o in cooperative sociali che abbiano finalità conformi a quelle statutarie.

Articolo 4 - Patrimonio ed Entrate dell'associazione -

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili provenienti, a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni, legati ed

Orsola Colaninno

eredità da persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, dalle quote associative e dagli avanzi di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) Versamenti effettuati dai fondatori originari, quote annuali di tutti i soci, altri contributi versati da tutti quelli che aderiscono all'associazione o che la sostengono.

b) Redditi derivanti dal suo patrimonio.

c) Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, soprattutto dalle iniziative promozionali e dai servizi ai soci.

3. Il consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota annuale fissata per i soci ed eventuali altre quote da versare all'atto della prima iscrizione, può distinguere quote differenti per categorie di soci.

4. E' facoltà dei soci versare erogazioni liberali e contributi volontari oltre le quote d'iscrizione e annuali stabilite dal consiglio direttivo.

5. Tutti i versamenti dei soci, salvo che non siano considerati espressamente come prestiti, finanziamento dei soci o titoli di solidarietà, sono comunque a fondo perduto; pertanto i versamenti non sono rivalutabili o ripetibili in nessun caso, neanche per scioglimento dell'associazione, caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'associazione.

6. I versamenti e l'iscrizione non creano altri diritti oltre quelli previsti dallo statuto e dal regolamento e, specificatamente, in nessun caso si potranno determinare quote di capitale o diritti associativi trasmissibili a terzi per qualsiasi atto tra vivi o per causa di morte.

7. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà" o prodotti analoghi, al-

trèsì l'associazione può contrarre prestiti infruttiferi dai soci e finanziamenti da terzi.

L'associazione, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nei limiti, regimi fiscali e modalità previste dallo stesso Codice del Terzo Settore, purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell'associazione.

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Associazione deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Articolo 5 - Dei soci-

1. Possono iscriversi all'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, italiane ed estere, che ne condividano le finalità, l'oggetto e gli scopi e, nel caso delle persone giuridiche, che non abbiano scopo, oggetto o finalità contrastanti.

2. Con la domanda d'iscrizione, l'aspirante socio accetta integralmente lo statuto ed il regolamento.

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e, in nessun caso, può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che non potrà mai essere limitato.

4. Le categorie di soci sono:

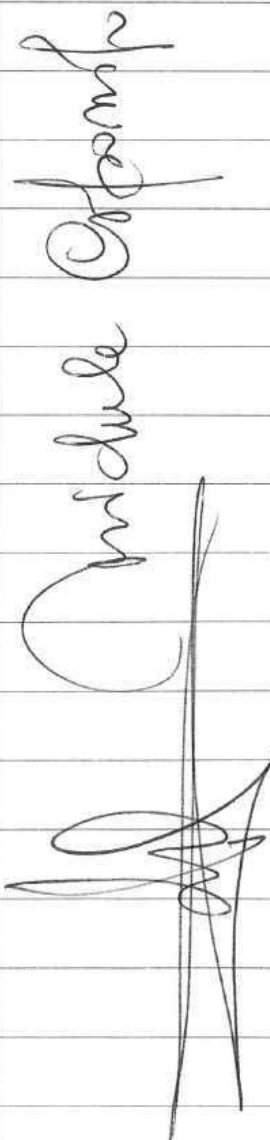
a) fondatori;

b) ordinari;

c) familiari;

d) simpatizzanti;

e) benemeriti e sostenitori;

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically along the right margin of the page. To the left of the signature, there is a faint, circular stamp or seal, also oriented vertically.

f) onorari;

5. Sono soci fondatori i soci ordinari che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ad ogni effetto essi sono equiparati ai soci ordinari e la differente denominazione ha una valenza onorifica.

6. Possono essere soci ordinari tutti coloro i quali condividono gli scopi e le finalità dell'associazione.

7. I soci familiari sono il coniuge o il compagno o la compagna e i figli dei soci ordinari.

8. I soci simpatizzanti sono di norma i minori o coloro i quali siano soci di associazioni federate o convenzionate con UPLI, non godono dell'elettorato attivo e passivo e i loro diritti anche nella fruizione dei servizi possono essere limitati.

9. I soci benemeriti e sostenitori sono le persone giuridiche e fisiche, che, annualmente, versano una quota di particolare entità, rispettivamente più contenuta per i benemeriti e più elevata per i sostenitori, stabilita dall'assemblea dei soci o dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dal regolamento, previo accoglimento della loro domanda di associazione e verifica della compatibilità dei requisiti.

10. I soci onorari sono le personalità, fisiche e giuridiche, che a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci o dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dal regolamento, siano ritenute meritevoli per il loro impegno a favore dell'associazione, della categoria della polizia locale o del settore sicurezza, i soci onorari non sono tenuti al pagamento di quote associative salvo che non siano anche soci ordinari o equipollenti.

11. Godono dell'elettorato attivo e passivo i soci fondatori e i soci ordinari,

le altre categorie di soci partecipano alla vita sociale e ai servizi dell'associazione senza diritto di voto.

12. Il regolamento stabilisce le formalità e le modalità per la richiesta d'iscrizione e per l'accettazione.

13. Il consiglio direttivo delibera in ordine alle domande d'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento, il regolamento può tuttavia variare detti termini, (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari), in assenza di un provvedimento di accoglimento, che tuttavia può essere anche implicito, la domanda si intende respinta.

14. Chiunque aderisce all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla qualità di socio, salvo diversa previsione del regolamento, il recesso ha efficacia dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della notifica di recesso. □ 15. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi stabiliti dal regolamento, i soci sono passibili di sanzioni disciplinari sino all'espulsione, la perdita della qualità di socio decorre, di norma, dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della notifica del provvedimento, il regolamento stabilisce i termini, le formalità e tutte le modalità dei provvedimenti disciplinari.

16. Fatti salvi i regolamenti, il socio è sospeso di diritto, senza la necessità di alcuna comunicazione o deliberazione, sino al momento del versamento della quota d'iscrizione annuale, altresì perde di diritto la qualità di socio all'inizio dell'anno solare successivo a quello nel quale si è reso inadempiente al versamento della quota d'iscrizione annuale.

Indule Capom

Indule

17. Avverso i provvedimenti disciplinari è sempre ammesso ricorso al collegio dei probiviri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento, il ricorso sospende il provvedimento sino alla pronuncia del collegio adito.

Articolo 6 - Organi sociali -

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo nazionale;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il collegio dei probiviri;

f) il comitato esecutivo (organo facoltativo).

2. Il regolamento stabilisce le composizioni ed i criteri di elezione degli organi sociali, in nessun caso potranno essere previsti vincoli o limitazioni alla piena partecipazione dei soci o ai criteri di elettorato attivo e passivo oltre quelli dettati dal presente statuto, ispirandosi sempre ai criteri di massima libertà e democrazia.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, i membri di tutti gli organi sociali sono eletti dall'assemblea dei soci e ogni organo elegge al suo interno il presidente, le cariche all'interno del consiglio direttivo sono create e attribuite a votazione dei suoi membri.

4. Gli organi sociali durano in carica 4 anni.

5. a) All'Assemblea dei soci, partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari, l'assemblea stessa può prevedere dei termini minimi di anzianità d'iscrizione per esercitare il diritto di voto;

b) il consiglio direttivo nazionale, il numero dei membri è 13 ma l'assemblea dei soci può variarne il numero in funzione degli iscritti complessivi, i membri sono denominati consiglieri nazionali, il presidente è eletto al proprio interno, di norma dura in carica 2 anni e non è immediatamente rieleggibile, si decade per sfiducia del consiglio direttivo votata a maggioranza assoluta, per 2 assenze ingiustificate nell'arco di un anno, le cariche sono distribuite al proprio interno prevedendo obbligatoriamente un segretario generale, un segretario amministrativo, due vicepresidenti dei quali uno vicesegretario, un tesoriere, l'assemblea dei soci può variare e disciplinare il funzionamento dell'organo sociale;

c) il consiglio dei probiviri dura in carica 4 anni, composto di 3 membri effettivi, che eleggono al proprio interno un presidente, e 2 supplenti, è l'organo disciplinare dell'associazione, l'assemblea dei soci disciplina il funzionamento dell'organo sociale;

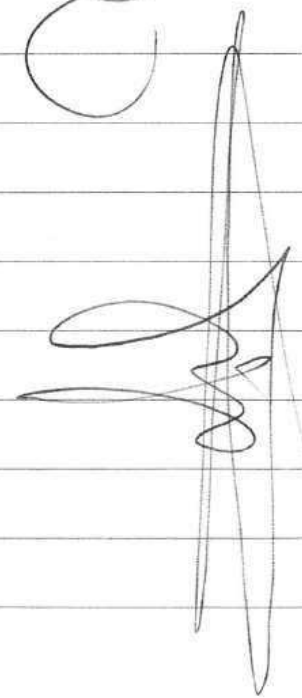
d) il collegio dei probiviri dura in carica 4 anni, composto di 3 membri effettivi, che eleggono al proprio interno un presidente, e 2 supplenti, è l'organo di consulenza e revisione contabile dell'associazione, l'assemblea dei soci disciplina il funzionamento dell'organo sociale.

Articolo 7 - L'assemblea dei soci-

1. L'assemblea è composta dai soci ordinari, è l'organo sovrano dell'associazione, nei limiti dei principi statutari, il regolamento detta le norme per il suo funzionamento, vi possono partecipare come ospiti senza alcun diritto di voto anche le altre categorie di soci.

2. L'assemblea approva il bilancio annuale, elegge gli organi sociali secondo le modalità stabilite dai regolamenti, determina gli indirizzi generali per

Giulio Cramp



l'attività dell'associazione, delibera sulle modifiche dello statuto, approva i regolamenti, delibera sulla destinazione degli utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, nei limiti delle previsioni normative e del presente statuto, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è convocata dal presidente quando lo ritenga opportuno oppure per richiesta della metà più uno dei soci o dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio direttivo o dal collegio dei revisori dei conti. di norma si riunisce presso la sede sociale.

4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, recapitato a mano, via fax, posta elettronica o servizio postale pubblico o privato, ai recapiti o all'indirizzo dei soci aventi diritto di voto, come risultante dal libro soci, o anche mediante avviso pubblico affisso presso la sede sociale, con un preavviso temporale adeguato, il regolamento stabilisce le formalità e le procedure per la convocazione.

5. Al fine della massima trasparenza e pubblicità, i soci, in ogni caso, possono richiedere per iscritto di essere convocati esclusivamente con un mezzo di loro preferenza, se disponibile per l'associazione, oppure, previo rimborso spese, mediante lettera raccomandata o telegramma, inviati con un congruo preavviso non eccedente comunque i quindici giorni.

6. I soci sono tenuti a notificare con tempestività ogni loro variazione di residenza, domicilio e recapiti telefonici, fax e gli indirizzi di posta elettronica e

tutte le variazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla segreteria che provvederà all'aggiornamento del libro soci e rilascerà ricevuta al socio.

7. L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione, all'atto dell'apertura, siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, la seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9. Ogni socio ha diritto a un voto da esprimere personalmente, il diritto di delega non è ammesso, salvo differente deliberazione dell'assemblea dei soci.

10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione, gli astenuti sono esclusi dal computo della maggioranza, non è ammesso il voto per corrispondenza.

11. Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole dei due terzi dei votanti, sia in prima sia in seconda convocazione.

12. I soci sospesi, anche di diritto, non hanno diritto di voto attivo e passivo salvo che la loro funzione di membri degli organi sociali non renda necessaria, secondo quanto stabilito dal regolamento, la prosecuzione dell'incarico sino a decadenza, lo stesso regolamento può stabilire le modalità della sospensione dalla qualità di socio nei limiti delle previsioni e dei principi Statutari.

13. Ai fini del computo delle maggioranze e dei soci presenti alle adunanze si computano i soli aventi diritto di voto.

14. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro membro del consiglio direttivo delegato dal presidente.

15. L'Assemblea dei soci stabilisce il regolamento per il funzionamento degli organi territoriali, di norma possono essere costituite sedi regionali con un quantitativo minimo dei soci presenti nella Regione che eleggono al proprio interno il segretario regionale il quale di norma nomina i segretari provinciali.

16. L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 - Del consiglio direttivo -

1. L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo, il regolamento stabilisce la composizione, la durata in carica e le modalità di elezione, prevedendo comunque la figura del presidente, del vice presidente e del segretario generale, in ogni caso tutti i suoi membri devono essere soci ordinari.

2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri,

l'intero consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. Il presidente, o qualora manchi, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti (consigliere anziano), ha l'obbligo di convocare le elezioni entro un mese ed amministra la straordinaria amministrazione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione con il primo dei non eletti e, qualora manchino, con qualsiasi altro socio, in quest'ultimo caso il nuovo consigliere dura in carica sino alla prossima assemblea dei soci, che dovrà avere all'ordine del giorno la sostituzione del consigliere cessato. Chi sarà eletto, tuttavia, durerà in carica per lo stesso residuo di tempo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

4. I membri del consiglio direttivo non percepiscono compensi, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

5. Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) La gestione dell'associazione in ogni aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea dei soci e, in particolare, il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti.

b) La predisposizione annuale del Bilancio.

c) La nomina delle cariche sociali previste e disciplinate nel regolamento.

d) Quant'altro stabilito dal regolamento.

e) Individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

6. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri o anche a soci, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno oppure per richiesta di un terzo dei suoi membri o dal collegio dei revisori dei conti, di norma si riunisce presso la sede sociale.

8. Il consiglio direttivo è convocato mediante avviso contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione e l'elenco delle materie di trattare, recapitato a mano, via fax, posta elettronica o servizio postale pubblico o privato, ai recapiti o all'indirizzo dei consiglieri aventi diritto di voto, come risultante dal libro soci, o anche telefonicamente, con un preavviso temporale adeguato, il regolamento stabilisce le formalità e le procedure per la convocazione.

9. Al fine della massima trasparenza e pubblicità, i consiglieri, in ogni caso, possono richiedere per iscritto di essere convocati esclusivamente con un mezzo di loro preferenza oppure, previo rimborso spese, mediante lettera raccomandata o telegramma, inviati con un congruo preavviso non eccedente comunque i quindici giorni.

10. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o dal vice presidente, in casi eccezionali di assenza di entrambi è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

11. Di norma il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la metà dei suoi membri, il regolamento, tuttavia, può stabilire liberamente le formalità e le modalità per la validità della costituzione.

12. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione, gli astenuti sono esclusi dal computo della maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede, non è ammesso il voto per corrispondenza né

per delega.

13. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in caso dell'assenza anche di quest'ultimo, i consiglieri scelgono tra di loro chi presieda la riunione.

14. Per garantire l'indipendenza dell'organo di governo dell'associazione, di norma e salvo differente previsione del regolamento, non possono essere ricoprire l'ufficio di consiglieri direttivi i dirigenti di partiti, movimenti politici, sindacali e di altre associazioni della Polizia Locale.

Articolo 9 - Del Presidente-

1. Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, egli può delegare liberamente la rappresentanza dell'associazione ad altri membri del consiglio direttivo e, previa autorizzazione del consiglio stesso, il presidente, per specifici compiti e attività, può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche a estranei al consiglio direttivo.

2. Al presidente, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo, al quale, comunque, il presidente riferisce circa l'attività compiuta, compete tutta l'ordinaria amministrazione dell'associazione, in casi di necessità e urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve convocare immediatamente il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, e svolge tutte le funzioni ed i compiti a lui attribuiti dal regolamento, altresì promuove la riforma dei regolamenti e dello statuto ove se ne presenti la necessità.

4. Di norma il presidente ha incarico annuale e non è immediatamente rieleggibile, al fine di spersonalizzare la guida dell'associazione attraverso la rotazione dell'incarico, ed esso è scelto preferibilmente tra i comandanti della polizia locale del territorio.

Articolo 10 - Del Vice Presidente-

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione quando se ne presenti la necessità per impedimento o per delega del presidente, laddove ne siano individuati due uno ha il potere vicario principale e l'altro in subordine, il suo intervento e/o la sua presenza disgiunta da quella del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente, salvo che il regolamento non disponga diversamente.

Articolo 11 - Del Segretario generale-

1. Il segretario si occupa di tutta la gestione amministrativa e della continuità dei rapporti istituzionali dell'associazione, curando la vita ordinaria dell'associazione, assume direttamente gli atti di ordinaria amministrazione delegati dal presidente e gli sottopone tutti gli altri atti informandolo con regolarità della vita dell'associazione, ha la responsabilità della guida politica-istituzionale dell'associazione.

2. Qualora non sia disponibile o sia impedito il presidente, si rivolge al vice presidente, per atti determinati può avere la delega di rappresentanza del presidente.

3. Di norma tiene i registri contabili, qualora non sia nominato un tesoriere, il registro dei soci e i registri sociali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, salvo diversa deliberazione del consiglio direttivo.

Articolo 12 - Del collegio dei revisori dei conti -

- | |
|---|
| 1. Il collegio dei revisori dei conti è organo consultivo e di controllo, di norma si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra di diritto in caso di cessazione di un membro, il regolamento stabilisce la composizione, la durata in carica e le modalità di elezione, in ogni caso i suoi membri devono essere soci ordinari. |
| 2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi ruolo negli altri organi sociali. |
| 3. In ordine alle cause di decadenza vale quanto già stabilito nel presente statuto per il consiglio direttivo. |
| 4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto all'assemblea dei soci e senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, possono intervenire in qualsiasi momento alle riunioni del consiglio direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e su quesiti posti dal consiglio direttivo. |
| 5. I revisori dei conti non possono percepire in nessun caso e in qualsiasi forma alcun compenso, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto. |
| 6. Il collegio è convocato dal suo presidente quando lo ritenga opportuno oppure per richiesta del presidente del consiglio direttivo, di norma si riunisce presso la sede sociale. |
| 7. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri effettivi o di due membri effettivi ed un supplente se una dei membri effettivi è impedito, è presieduta dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. |

Articolo 13 - Del collegio dei probiviri -

1. Il collegio dei probiviri è organo disciplinare e di appello, di norma si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra di diritto in caso di cessazione di un membro, il regolamento stabilisce la composizione, la durata in carica e le modalità di elezione, in ogni caso i suoi membri devono essere soci ordinari.

2. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi ruolo negli altri organi sociali.

3. In ordine alle cause di decadenza vale quanto già stabilito nel presente statuto per il consiglio direttivo.

4. Il collegio dei probiviri può essere eletto al momento in cui si renda necessario l'esercizio delle loro funzioni.

5. I membri del collegio dei probiviri non possono percepire in nessun caso ed in qualsiasi forma alcun compenso, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

6. Il collegio è convocato dal suo presidente quando lo ritenga opportuno oppure per richiesta del presidente del consiglio direttivo, di norma si riunisce presso la sede sociale.

7. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri effettivi o di due membri effettivi ed un supplente se uno dei membri effettivi è impedito, è presieduta dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Articolo 14 - Dell'azione disciplinare -

1. Il regolamento stabilisce le sanzioni disciplinari a carico dei soci e la fattispecie di applicabilità.

2. Le sanzioni sono comminate dal consiglio direttivo e, avverso di esse è sempre ammesso ricorso al collegio dei probiviri nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

3. In casi di particolare gravità il regolamento può prevedere che il consiglio direttivo possa solamente proporre la sanzione che sarà deliberata dal collegio dei probiviri, in questi casi la sanzione è inappellabile.

4. Di norma l'appello sospende la sanzione, il regolamento, tuttavia, può prevedere casi nei quali la sanzione non si sospenda con la semplice proposizione di appello ma solo dopo la pronuncia dell'organo di secondo grado.

Articolo 15 - Libri sociali -

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti ed il libro soci.

2. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, è possibile anche richiedere il rilascio di copie a proprie spese.

Articolo 16 - Bilancio -

1. L'associazione, annualmente redige un bilancio o un rendiconto.

2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, il regolamento stabilisce le modalità e le formalità per la formazione e l'approvazione del bilancio, informandosi, in ogni caso alle finalità ed alle norme Statutarie ed ai principi di massima trasparenza, pubblicità e democrazia.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazio-

ne a chiunque ne faccia motivata istanza, è possibile anche richiedere il rilascio di copie previo rimborso delle spese.

Articolo 17 - Avanzi di gestione -

1. All'associazione è vietato distribuire in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 - Rapporti esterni -

1. L'associazione può iscriversi a qualsiasi altra associazione, fondazione ed ente che non abbia finalità contrastanti con le proprie.

Articolo 19 - Scioglimento -

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 20 - Regolamentazione interna -

1. Per quanto non previsto o rinviato dal presente statuto si seguirà la normativa dettata dai regolamenti e, in mancanza, si farà riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine,

alle norme contenute nel libro V.

2. I regolamenti sono predisposti dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci, entrano in vigore, salvo diversa disposizione, il giorno successivo a quello della loro approvazione, abrogano di diritto tutte le norme regolamentari precedenti incompatibili con il loro contenuto.

3. Le norme Regolamentari, se non espressamente autorizzate dalle norme Statutarie, non possono derogare allo statuto e si informano ai principi generali di libertà, democrazia, trasparenza, efficienza.

Articolo 21 - Ammissione e numero degli associati in assenza di discriminazioni -

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017 - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

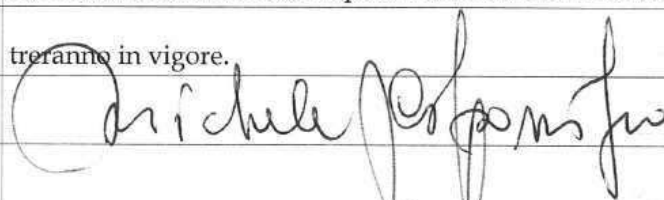
Articolo 22 - Norme Finali e Transitorie -

1. Il primo anno sociale dell'associazione ha inizio dalla data della costituzione e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o

l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Michele Spampinato

